

Le detenzioni di brevissima durata

Le Due Città, 30 luglio 2008

Nel 2007, su circa 90.000 ingressi dalla libertà, 29.000 (ossia il 32%) sono seguiti da scarcerazione entro i tre giorni successivi. Le carcerazioni di breve durata sono tra le cause del sovraffollamento degli istituti e comportano un aggravio di lavoro e di problemi organizzativi. Ecco tutti gli aspetti di questo fenomeno nell'indagine che segue.

Gli aspetti statistici

di Elisabetta Sidoni - DAP Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

Le detenzioni di breve durata sono spesso oggetto di precipuo interesse, sia da parte di ricercatori e studiosi del sistema penitenziario che da parte dello staff dirigenziale di questo Dipartimento. Questo interesse specifico deriva sia da motivi di ordine teorico che pratico. Nell'ottica ispiratrice del vigente ordinamento, in cui la detenzione è vista come l'extrema ratio, cui ricorrere solo quando non sia possibile adottare soluzioni alternative, è chiaro che le detenzioni di breve durata attirano l'attenzione di chiunque voglia effettuare una verifica dello stato di attuazione di determinati principi. Accanto a queste motivazioni, vi sono una serie di considerazioni di natura logistica. I nostri istituti penitenziari sono stati afflitti negli ultimi anni da un sovraffollamento di entità allarmante, che ha motivato l'adozione di una misura d'emergenza, sia pure contestata da più parti, quale l'indulto. Il personale è spesso numericamente carente e di conseguenza oberato dai carichi di lavoro. In una situazione del genere vengono analizzati tutti i vari elementi che insieme determinano l'attuale scenario, in primo luogo i flussi di ingresso nel circuito penitenziario. Fra questi, sicuramente gli ingressi dalla libertà seguiti a breve da scarcerazione richiamano l'attenzione, in quanto inevitabilmente suscitano l'interrogativo: "si è certi che non si potevano evitare?".

Lo spunto per effettuare un'indagine conoscitiva di natura statistica è venuto nel corso di una serie di contatti telefonici con il personale della matricola di un istituto penitenziario di grandi dimensioni. Partendo da una richiesta di delucidazioni sulla tipologia di alcuni dati presenti nel Sistema Informatico Afis, è emersa una situazione assai complessa, relativa agli ingressi in istituto di soggetti provenienti dalla libertà. In particolare i matricolati contattati facevano riferimento ad un gran numero di immatricolazioni di soggetti che vengono portati in istituto dalle forze di pubblica sicurezza, poi vanno in udienza con rito direttissimo e quindi vengono scarcerati. Tutto ciò avviene nell'arco di pochissimi giorni: 3 al massimo 4 dall'ingresso in istituto.

Chiunque ha una pure modesta conoscenza dei ritmi lavorativi e della complessa gestione di un istituto, può facilmente immaginare l'aggravio di lavoro e i problemi organizzativi che queste carcerazioni brevi comportano. Può comunque essere opportuno dire a grandi linee cosa avviene quando una persona viene condotta in istituto. In primo luogo vengono approntate le procedure di identificazione, registrazione e perquisizione del soggetto. Egli va quindi inserito nel circuito dei cosiddetti Nuovi Giunti, il che implica tutta una serie di attività da svolgere in tempi brevissimi: effettuazione di visita medica e di colloquio psicologico e di primo ingresso; apertura di un fascicolo matricolare e una cartella clinica; consegna di effetti lettercci puliti, di un piccolo kit per l'igiene essenziale dei primissimi giorni e di quello che serve per ricevere i pasti; infine, individuazione di un posto letto, cosa spesso non banale, anche quando non siano da adottare particolari cautele per l'assegnazione a questo o a quel settore (in ragione del tipo di reato, delle caratteristiche personali del soggetto, ecc..).

Nella gran parte dei casi non si può fare altro che attendere che qualcuno venga scarcerato, possibilmente in giornata, e dia spazio per lo smistamento dei nuovi arrivati che, nel frattempo, aspettano in camere di sicurezza destinate per definizione a un transito veloce e non all'accoglienza. Tutto ciò comporta un costo in termini di lavoro, di tempi e di risorse materiali ma anche una

ricaduta in accumuli di tensione nel contesto detentivo. Le procedure vengono spesso svolte a ritmi incalzanti. Gli operatori si trovano ad affrontare vere e proprie emergenze, nella consapevolezza che gran parte dell'impegno profuso per attenersi alle procedure e rispettare la dignità delle persone accompagnate in carcere, non risolverà se non nell'immediato un problema destinato a ripresentarsi e comunque a ripercuotersi nella quotidianità della vita dei reparti detentivi veri e propri, massacrati da un andirivieni costante.

Per non parlare dell'approntamento di scorte e di mezzi necessari all'accompagnamento in udienza che deve sottostare a ritmi incalzanti e non precisamente programmabili. Nel caso delle detenzioni qui oggetto di analisi, tutte queste operazioni saranno poi seguite, nel giro di pochissimi giorni, dall'applicazione delle procedure connesse alla scarcerazione (il ritiro degli effetti poco prima consegnati, da lavare e da riporre; la restituzione formale degli effetti personali; la chiusura del fascicolo matricolare e della cartella clinica; ecc..).

Tornando all'analisi da cui eravamo partiti, nel tentativo di conoscere meglio il fenomeno delle detenzioni di breve durata, è stata condotta un'indagine a livello pilota sul singolo istituto con cui si era entrati in contatto, con l'intenzione in un secondo momento di estendere il campo d'indagine a tutto il territorio nazionale. Si voleva risalire al numero di detenuti sottoposti a rito direttissimo per dare una dimensione numerica al fenomeno di cui parlavano gli addetti di quell'ufficio matricola. Prima di intraprendere la conoscenza sotto il profilo quantitativo, viene spontaneo chiedersi chi sono i detenuti in esame.

Rimandando al paragrafo successivo per una trattazione specialistica ed esauriente circa la natura e il campo di applicazione del rito direttissimo, volendo utilizzare un linguaggio comune, possiamo dire in parole povere che i detenuti sottoposti a rito direttissimo sono per lo più soggetti colti in flagranza, che dopo essere entrati in istituto penitenziario, vengono processati entro pochissimi giorni e spesso immediatamente scarcerati. Questi individui potrebbero non "passare" affatto per l'istituto, se, una volta arrestati, fossero portati direttamente al giudice in udienza o in custodia nelle camere di sicurezza della Polizia giudiziaria.

La determinazione del numero di detenuti sottoposti a rito direttissimo non è risultata immediatamente approntabile. Il nuovo archivio informatico centrale dei detenuti in effetti prevede l'informazione relativa alle udienze con rito direttissimo. Più esattamente, nella tabella che contiene i dati di tutti i vari movimenti in entrata e in uscita dall'istituto (permessi, trasferimenti, misure alternative, ricoveri, etc.), è presente la tipologia di movimento "traduzione in udienza", con la specifica sul tipo di udienza.

Purtroppo però, il numero che si ricava dall'archivio con le opportune interrogazioni, si è rivelato non attendibile in quanto, almeno nel caso dell'istituto in esame, di gran lunga inferiore al vero. Il problema non è di natura informatica. Più banalmente si è appurato che in fase di inserimento dati nell'archivio informatico, il matricolista classifica come udienze per direttissima solo quei casi in cui i documenti redatti dalle cancellerie fanno riferimento a questo rito in modo esplicito. In alcuni casi però, pur rientrando nella tipologia del rito direttissimo, gli atti non forniscono tale informazione. Così, seppure portato dalla prassi ad intuire che una traduzione per un impegno processuale avverrà secondo rito direttissimo, l'addetto alla registrazione non può legittimamente far risultare tale aspetto.

Nell'istituto in esame, dall'archivio cartaceo delle traduzioni in udienza, si è potuto però risalire senza possibilità di errore al numero di detenuti sottoposti ad udienze per direttissima in quanto queste vengono svolte esclusivamente in un'aula prestabilita del Tribunale che effettua solo udienze direttissime. C'è quindi una corrispondenza biunivoca. Dopo un lavoro "certosino" di conteggio, il personale è finalmente arrivato a quantificare con esattezza il fenomeno: 3.231 detenuti sottoposti a rito direttissimo nel corso dell'anno 2007.

Non potendo desumere tale dato dall'archivio informatico centrale, per i motivi sopra esposti, ma volendo comunque allargare lo sguardo a tutto il territorio nazionale, si è pensato di concentrare l'attenzione sul fenomeno più generale delle carcerazioni di breve durata. Si tratta sicuramente di un dato più grezzo ma alla luce di quanto emerso circa il caso singolo analizzato, può tuttavia costituire una base conoscitiva di partenza anche per effettuare considerazioni e confronti fra le varie realtà territoriali. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza del fenomeno, a livello nazionale risulta che su

circa 90.000 ingressi dalla libertà nel 2007, circa 29.000 (ossia il 32%) sono seguiti da scarcerazione entro i tre giorni successivi. In questa sede si è deciso di limitare l'analisi ai soli istituti di grandi dimensioni. Più in dettaglio, sono stati considerati "grandi" gli istituti che nel corso del 2007 hanno avuto un numero di immatricolazioni maggiore o uguale a 350 (circa una settantina di istituti). In termini quantitativi, questi istituti da soli raccolgono più dell'80% del totale nazionale degli ingressi dalla libertà.

Tranne Teramo e Camerino, gli istituti con valori superiori al 50% sono situati tutti nel nord Italia. Nei pochi casi in cui in una stessa provincia ci sono più istituti da rappresentare, perché tutti di elevate dimensioni, è stata calcolata la media aritmetica (è il caso ad esempio della provincia di Napoli in cui ricadono sia Napoli Poggioreale che Pozzuoli).

Tornando al caso singolo dell'istituto da cui è partita l'indagine, dall'archivio informatico risulta che, dei 7.015 soggetti entrati dalla libertà nel corso dell'anno 2007, ben 3.919 vengono scarcerati entro i tre giorni successivi alla data d'ingresso. Ciò significa che più della metà (il 56%) dei nuovi giunti ha una permanenza in istituto brevissima. È da rilevare come il dato numerico (desunto dall'archivio informatico) dei 3.919 soggetti sia all'incirca dello stesso ordine di grandezza dei 3.231 casi di udienze per direttissima, conteggiati dai matricolati. Si può quindi ragionevolmente ipotizzare che la quasi totalità dei detenuti con permanenza in istituto brevissima, sia stata sottoposta a rito direttissimo.

A questo punto, per completare il quadro informativo, può risultare utile analizzare a livello nazionale quali sono i reati più frequentemente ascritti ai soggetti che hanno una permanenza in carcere così breve. Per completezza possiamo tornare a riferirci all'intero contingente dei 29.000 soggetti che nel 2007 sono entrati ed usciti da un istituto penitenziario nell'arco di tre giorni, senza limitarci ai soli istituti grandi. Esistono vari metodi per la rilevazione dei reati, in conseguenza del fatto che ad un singolo soggetto ne possono essere ascritti vari, solitamente afferenti a diverse categorie. In questa sede si è optato per quello che prevede di attribuire un individuo a tutte le varie categorie di reato che gli competono in modo che per ciascuna si abbia esattamente il numero di soggetti coinvolti. È chiaro che in questo modo ogni categoria va considerata a sé e non risulta corretto sommare i soggetti in quanto un individuo che risulta presente in più di una categoria verrebbe conteggiato più volte.

Accanto al numero di soggetti, sono state calcolate delle percentuali da leggere in questo modo: il 25% dei soggetti immatricolati e scarcerati entro tre giorni, ha ascritti reati di cui alla legge stranieri (eventualmente associati anche ad altre tipologie di reati); il 20% ha reati relativi a produzione e spaccio stupefacenti (ed eventualmente altri); etc. Possiamo spingerci oltre, focalizzando l'analisi solo sui reati più ricorrenti nei giudizi direttissimi a seguito di arresti in flagranza:

- l'art. 14 d.lg. 286/1998 per la categoria Legge stranieri;
- l'art 73 L. 309/90 per la categoria Produzione e spaccio stupefacenti;
- gli artt. 624, 625 o l'art. 624bis per la categoria Furto;
- gli art. 336 o l'art. 337 per la categoria Violenza e resistenza a pubblico ufficiale;
- l'art 628 per la Rapina.

Nell'intento di semplificare la lettura dei dati, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione esclusivamente quei soggetti ai quali sia ascritto uno solo fra i reati qui selezionati e non associato ad altri reati. In questo modo possiamo affermare che questi individui hanno fatto ingresso in istituto proprio per quel reato ad essi ascritto. Le percentuali sono riferite al totale dei 29.000 soggetti che hanno avuto detenzioni di brevissima durata.

In conclusione, dalla presente analisi, emerge un quadro informativo circa l'entità e gli aspetti salienti di un fenomeno sicuramente già noto a molti addetti dei settori penitenziario e giudiziario. Si tratta di un'indagine che non pretende di essere esauriente rispetto ad un argomento complesso sia in termini di comprensione, sia in termini di chiavi di lettura. Si spera, tuttavia, di aver contribuito a sollecitare l'attenzione sulle detenzioni di brevissima durata fornendo una prima base di elementi conoscitivi utili nella valutazione di un fenomeno che spesso non assurge agli onori della cronaca, rimanendo ai più di difficile percezione seppure così incidente nell'attuale scenario penitenziario.

Gli aspetti giuridici

di Francesco Patrone - Magistrato

Quali sono le ragioni che determinano la scarcerazione di un individuo dopo tre giorni dall'arresto? Ecco un'analisi puntuale della normativa e dei provvedimenti adottati in campo giuridico.

La problematica in esame trae origine dal succedersi di decisioni *de libertate* apparentemente contraddittorie a brevissima distanza di tempo; se una persona arrestata viene liberata entro i tre giorni successivi all'arresto, le ragioni possono essere ricondotte a diversi fattori.

Nella quotidiana esperienza dell'attività processuale, raramente i provvedimenti di arresto non vengono convalidati; è invece molto frequente che il giudice della convalida (il giudice per le indagini preliminari e, più spesso, il giudice del dibattimento), dopo aver convalidato l'arresto, ordini l'immediata liberazione dell'arrestato o la sua sottoposizione a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, ritenendole in concreto adeguate ed idonee a soddisfare le esigenze cautelari ricorrenti nel caso concreto.

Ancora, può concretamente accadere che, dopo la convalida dell'arresto e l'adozione nei confronti dell'arrestato della misura cautelare della custodia in carcere, il giudice del dibattimento, celebrato il giudizio direttissimo, il giudizio abbreviato o applicata la pena su richiesta delle parti, valuti poi - pronunciata la sentenza di condanna in primo grado - diversamente le esigenze processuali che solo qualche giorno prima lo avevano determinato ad applicare la misura della custodia in carcere, e revochi la misura o la sostituisca con altra meno coercitiva, ovvero conceda all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tali decisioni, apparentemente contraddittorie, si giustificano avuto riguardo alla diversità dei presupposti delle decisioni sulla misura cautelare nel periodo antecedente al giudizio (misura che può essere anche finalizzata alla celebrazione del dibattimento senza temere inquinamenti delle fonti di prova) rispetto a quelle assunte all'esito del giudizio (quando possono essersi modificate le esigenze cautelari) ed a quelle relative alla eseguibilità della pena concretamente inflitta, relative alla valutazione prognostica che l'imputato si asterrà nel futuro dal commettere altri reati.

Tenendo conto di tali possibili esiti del giudizio, il vigente Codice di procedura penale prevede che per i delitti di minore gravità, attribuiti alla competenza del giudice monocratico, le persone tratte in arresto in flagranza di reato possano di regola evitare di entrare nel circuito penitenziario e debbano essere presentate direttamente al giudice in udienza o trattenute nelle camere di sicurezza della Polizia giudiziaria.

In materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il vigente Codice di procedura penale (così come modificato con il recentissimo DL 92/2008) prevede tuttavia una varietà di possibili soluzioni.

a) Come regola generale, la Polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto in flagranza di reato ne dà immediata notizia al pubblico ministero (d'ora in poi: PM) del luogo dove l'arresto è stato eseguito e, entro ventiquattro ore dall'arresto, deve porre l'arrestato a disposizione del PM conducendolo nella Casa circondariale competente per territorio e trasmettere il relativo verbale. A questo punto il PM, entro quarantotto ore dall'arresto, deve chiedere la convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari, il quale fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive.

b) In caso di convalida dell'arresto, il PM procede al giudizio direttissimo, salvo che ciò comporti grave pregiudizio per le indagini, citando l'imputato libero a comparire ad un'udienza innanzi al giudice del dibattimento entro 15 giorni dall'arresto, o presentando l'imputato in stato di custodia cautelare in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto ; prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il cosiddetto patteggiamento, ovvero un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.

c) Se il PM non ravvisa particolari motivi che richiedono un maggiore approfondimento delle indagini preliminari, può presentare direttamente - entro 48 ore dall'arresto - l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida ed il contestuale giudizio, facendolo tradurre all'udienza in stato di arresto (in questo caso, se l'arresto è avvenuto nella medesima giornata, può concretamente verificarsi che l'imputato non transiti dal carcere ma venga direttamente portato dalla polizia giudiziaria davanti al giudice); in caso di convalida (e sull'accordo delle parti anche in caso di mancata convalida), si procede immediatamente a giudizio direttissimo; prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il cosiddetto patteggiamento, ovvero un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.

d) Per quanto concerne il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, la regola generale prevede che la Polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto in flagranza deve condurre direttamente l'arrestato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, sulla base dell'imputazione che viene formulata dal PM subito prima dell'udienza; subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il cosiddetto patteggiamento, ovvero un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni.

e) Se il giudice non tiene udienza, la Polizia giudiziaria lo informa immediatamente dell'arresto e presenta l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro 48 ore dall'arresto. In questo caso non si applica la disposizione prevista dall'art. 386.4 cpp: ciò significa che per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica, la Polizia giudiziaria non deve condurre l'arrestato in un istituto penitenziario, ma deve trattenerlo presso le proprie camere di sicurezza; subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il cosiddetto patteggiamento, ovvero un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni.

f) In alternativa, il PM può ordinare che l'arrestato sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386 c.p.p. (mediante la conduzione nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito) e presentarlo direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida ed il contestuale giudizio entro 48 ore dall'arresto; subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il cosiddetto patteggiamento, ovvero un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni.

g) Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del PM entro le successive 48 ore; il PM fa condurre l'arrestato all'udienza, in stato di arresto, per la convalida ed il contestuale giudizio entro 48 ore dall'arresto; subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il cosiddetto patteggiamento, ovvero un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni.

Come si vede, tralasciando i reati di competenza della Corte di assise, per i quali non si ricordano casi di giudizi direttissimi, le numerose varianti sopra descritte possono agevolmente ricondursi a due categorie generali.

Per i procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale (competente per i reati previsti dall'art. 33bis c.p.p.), l'arrestato viene di regola condotto in carcere e da qui condotto, nei giorni immediatamente successivi (non più di $48 + 48 = 96$ ore, secondo il dettato costituzionale), davanti al giudice per le indagini preliminari per la sola convalida, ovvero, entro 48 ore dall'arresto, davanti al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo. Può tuttavia avvenire che l'imputato sia condotto dalla Polizia giudiziaria direttamente davanti al giudice che tiene udienza, senza transitare per il carcere.

Per i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (competente per i reati previsti dall'art. 33ter c.p.p.), l'arrestato viene di regola condotto direttamente in udienza entro 48 ore dall'arresto per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.

Può altresì avvenire che il PM proceda al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, presentando l'imputato in stato di custodia cautelare o citando l'imputato libero per l'udienza direttissima entro 15 giorni dall'arresto.

Ancora, può accadere che il PM ordini alla Polizia giudiziaria di porre l'arrestato in flagranza a sua disposizione mediante la conduzione in carcere, presentandolo successivamente (entro 48 + 48 ore) all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio.

In termini statistici, gli arresti per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica sono in numero nettamente superiore rispetto a quelli per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale; a titolo di esempio, è sufficiente rilevare che al tribunale di Roma ogni giorno vengono condotti in udienza davanti al tribunale in composizione monocratica circa 30/40 arrestati, davanti al tribunale in composizione collegiale circa 5/10 arrestati, davanti al GIP per la sola convalida circa 15/20 arrestati (dati forniti dall'Ufficio Arrestati della Procura della Repubblica di Roma).

Considerato che la maggior parte degli arresti sono effettuati per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (si veda, all'articolo precedente, la Tabella 2), sorprende il rilievo secondo cui in alcune Case circondariali la percentuale di arrestati che sono rimessi in libertà entro tre giorni dall'ingresso in carcere raggiunge le vette del 50 o del 60%.

Quali possono essere le spiegazioni di tale fenomeno?

Occorre preliminarmente differenziare l'analisi in relazione all'ambito territoriale di riferimento. Accade spesso che i tribunali piccoli e medio-piccoli siano organizzati in modo da non poter assicurare una presenza quotidiana in udienza di un giudice dibattimentale penale; le udienze dibattimentali sono fissate tabellarmente in due o tre giorni alla settimana (anche meno nelle sedi di sezioni distaccate).

Poiché non ogni giorno vi è un giudice dibattimentale che tiene udienza, è invalsa la prassi da parte della Polizia giudiziaria di chiedere al PM di adottare il provvedimento di cui all'art. 386.4 c.p.p. (l'ordine che il PM rivolge alla Polizia giudiziaria di porre l'arrestato a sua disposizione mediante conduzione nella casa circondariale), al fine di evitare di dover trattenere l'arrestato nelle camere di sicurezza, carenti in termini di dotazioni strutturali e di personale, soprattutto in alcuni territori considerati più tranquilli sotto il profilo della diffusione della criminalità; in altre situazioni, poi, è la peculiarità geografica del territorio a favorire la centralizzazione degli arrestati presso la Casa circondariale dove ha sede il tribunale.

In altri casi, l'adozione del predetto provvedimento di cui all'art. 386.4 c.p.p. risponde ad una esigenza propria dell'ufficio del PM, diretta al fine di poter verificare gli atti del procedimento e decidere quale strategia adottare in termini investigativi e processuali (se chiedere la convalida al GIP o presentare l'arrestato al giudice dibattimentale), nonché di poter gestire con particolare attenzione il flusso di arrestati regolandone la presentazione al giudice del dibattimento secondo i giorni in cui questi tiene udienza e secondo il prevedibile carico della stessa.

Per quanto concerne invece i tribunali medio-grandi, solitamente è assicurata la presenza giornaliera di uno o più giudici del dibattimento penale che tengono udienza e che pertanto sono in grado di ricevere quotidianamente gli arrestati nelle ore di udienza; i tribunali più grandi (come avviene ad esempio a Roma) assicurano giornalmente un vero e proprio turno specifico di udienze dibattimentali monocratiche destinate esclusivamente alle convalide degli arresti ed ai contestuali giudizi direttissimi; l'arrestato viene presentato davanti al giudice dibattimentale monocratico lo stesso giorno dell'arresto o al massimo il giorno successivo, e l'arrestato trascorre abitualmente la notte nelle camere di sicurezza della Polizia giudiziaria.

Il PM, salve peculiari esigenze investigative, adotta il provvedimento di cui all'art. 386.4 c.p.p. solo in caso di assoluta indisponibilità da parte della Polizia giudiziaria delle camere di sicurezza (come può avvenire per taluni comandi di Polizia municipale).

Altre scarcerazioni a brevissimo termine possono essere determinate da provvedimenti di remissione in libertà ordinati a seguito dell'udienza di convalida dal giudice per le indagini preliminari in relazione a persone tratte in arresto per reati di competenza del tribunale (in ambedue le composizioni) in ordine ai quali non si è proceduto con giudizio direttissimo.

Muovendo da tali premesse e traendo spunto dalla tabella relativa agli istituti penitenziari con un numero di immatricolazioni maggiore o uguale a 350, appaiono maggiormente comprensibili le situazioni relative alle Case circondariali di Teramo (52%), Ferrara (47%), Reggio Emilia (55%), Parma (42%), Mantova (44%), Udine (62%), Camerino (62%), Cuneo (52%), Vercelli (64%), Livorno (44%), Pisa (46%), Bolzano (49%), Venezia SMM (57%), Rovigo (64%), Treviso (43%) e Vicenza (42%), sedi caratterizzate dalla esistenza di un tribunale di piccole e medie dimensioni e/o dalle peculiarità geografiche del territorio.

Più eclatanti sembrano i dati relativi a sedi penitenziarie in cui sono istituiti tribunali di dimensioni medio-grandi, quale Bari (43%) e Brescia Canton Mombello (66%), e grandi, quale Torino Lorusso e Cotugno (56%), dove le percentuali di detenuti arrestati e scarcerati entro tre giorni appaiono decisamente preoccupanti, tanto da dover richiedere la necessità di specifici approfondimenti.

In termini assoluti, si tratta di oltre 6.500 persone che nell'anno 2007 sono transitate per i predetti tre istituti penitenziari restandovi al massimo solo per tre giorni, con conseguente impegno di tempi, spazi e risorse personali e strutturali davvero incongruo in relazione alle necessità.

Anche la spettrografia dei dati statistici relativi al territorio nazionale consente di evidenziare che oltre l'80% delle detenzioni brevi sono riferibili esclusivamente a delitti attribuiti alla competenza del tribunale monocratico (indebito trattenimento nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, furti aggravati, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, rapina non aggravata).

Ciò comporta che nella maggioranza dei casi la regola generale prevista dal legislatore con l'art. 386.4 cpp (la regola che impone che gli arrestati in flagranza per reati di competenza del giudice monocratico non devono essere condotti in carcere prima dell'udienza di convalida) è rimasta sostanzialmente inapplicata.

Toccherà alle istituzioni direttamente interessate al fenomeno - e per alcuni versi protagoniste dello stesso, quali le autorità giudiziarie ed i responsabili territoriali dei servizi di Polizia giudiziaria - farsi carico della necessità di trovare congiuntamente soluzioni idonee a governare una situazione che altrimenti, se non si apporteranno gli occorrenti correttivi e non si riporteranno alla accettabilità statistica i dati esposti in tabella, rischia di divenire una delle possibili cause occulte del sovraffollamento degli istituti penitenziari, anche in epoca post-indulto.

All'Amministrazione penitenziaria, su cui ricadono le conseguenze del fenomeno, il compito di continuare a monitorarlo con la dovuta attenzione, anche con l'ausilio di adeguate evidenze statistiche.